

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2702

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DE MITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(GUI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(ZAGARI)

Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951,  
n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio  
delle acqueviti

*Presentato alla Presidenza il 31 gennaio 1974*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La produzione e il commercio delle acqueviti sono regolate con la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, la quale ha interamente disciplinato il settore, tenendo conto della situazione del momento in cui essa fu emanata e dello stadio della tecnica.

Tale legge ha avuto un effetto particolarmente favorevole al fine di una normalizzazione delle produzioni delle acqueviti per il miglioramento della qualità del prodotto, il che ha contribuito notevolmente alla afferma-

zione dei prodotti, anche in campo internazionale, come prodotti di qualità.

Tuttavia, dato il notevole tempo trascorso, durante il quale sono state emanate anche altre disposizioni che riguardano le acqueviti (incluse però in leggi aventi per oggetto principale la disciplina di altri settori) si rende indispensabile rivedere la legge in questione, al fine di aggiornarla e renderla più completa.

È parso altresì opportuno, in rapporto al mutato valore della moneta, adeguare le san-

zioni penali previste dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, per ripristinarne l'efficacia.

*Articolo 1.* — Tale articolo prevede la possibilità che l'acquavite di vino possa essere ottenuta distillando il vino ad 80° e non a 70° come è oggi stabilito dalle leggi fiscali per detta acquavite. Si è provveduto ad una formulazione completa dell'articolo in esame, includendo i commi aggiunti con l'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064.

*Articolo 2.* — La norma prevede che il decreto con il quale vengono stabilite le tolleranze che possono essere consentite per le acqueviti sarà emanato anche con il concerto del Ministro della sanità e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito quello delle finanze. Si tratta, praticamente, di codificare una prassi finora sempre seguita.

*Articolo 3.* — La disposizione ammette la possibilità che, per portare l'acquavite alla gradazione di consumo, possa essere aggiunta l'acqua potabile, invece di quella distillata. È un problema più volte sollevato dalle categorie economiche interessate, in relazione anche ad una migliore tecnica di produzione. È stato previsto che però l'acqua potabile che può essere aggiunta deve avere un grado di mineralizzazione contenuto entro limiti da stabilire con apposito decreto interministeriale e che in essa deve essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento o residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica.

*Articolo 4.* — Tale articolo prevede che la denominazione *brandy* è riservata all'acqua-

vite di vino invecchiata per almeno 12 mesi, in conformità del disposto dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1039, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854.

*Articolo 5.* — Tale articolo si è reso necessario in relazione alla riserva della denominazione *brandy* per consentire l'utilizzo di tale termine per alcuni prodotti in cui esso è stato sempre usato. Si tratta di alcuni liquori dolcificati, che ora vengono ben individuati e caratterizzati.

*Articolo 6.* — Contiene le norme relative alla presentazione e alla propaganda delle acqueviti con il divieto di far riferimento ad un'acquavite quando si tratti di un prodotto diverso, o di un'altra acquavite. È anche mantenuto il divieto di far riferimento alle parole « distillato » e « distillazione » per prodotti che non siano acqueviti.

*Articoli 7, 8 e 9.* — Con tali articoli si apportano gli adeguamenti di cui si è detto alle sanzioni penali pecuniarie. Nell'articolo 7, inoltre, si introduce opportunamente una nuova ipotesi criminosa non prevista nella legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativamente allo specifico caso della detenzione o vendita di acqueviti spacciate come acqueviti diverse, per evitare qualsiasi forma di frode.

*Articolo 10.* — Prevede le abrogazioni che si rendono necessarie per effetto della introduzione delle nuove norme.

*Articolo 11.* — Contiene le norme di entrata in vigore nonché norme transitorie tendenti ad assicurare un graduale passaggio alla nuova disciplina.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è sostituito dal seguente:

« Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di liquidi fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e da conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.

Le acqueviti, risultanti dal processo di distillazione e di eventuali ridistillazioni per affinamento, debbono avere gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore a 80° dell'alcolometro ufficiale adottato dall'amministrazione finanziaria. Le gradazioni predette valgono anche per l'acquavite di vino e sostituiscono quelle stabilite dalle leggi fiscali per questa acquavite.

Il prodotto di cui ai commi precedenti è considerato alcool grezzo finché non venga assoggettato ad almeno una delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del successivo articolo 3.

Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali ».

## ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, sentito il Ministro delle finanze. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ».

## ART. 3.

L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentiti:

1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite a una

gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore a 60°. L'acqua potabile deve avere un grado di mineralizzazione compreso nei limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro delle finanze; deve comunque essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento o residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica;

2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;

3) la colorazione a mezzo di caramello;

4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;

5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione alla evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze ».

#### ART. 4.

L'articolo 4 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di "distillato di vino" o di "arzenite" sono riservate alla acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali.

La denominazione *brandy* è riservata alla acquavite di cui al comma precedente sottoposta ad invecchiamento per almeno dodici mesi.

È tollerata, per i vini acescenti, un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili.

È consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non può essere superiore al 3 per cento.

L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Il periodo di invecchiamento di cui al secondo comma deve risultare da attestazione del Ministero delle finanze.

## ART. 5.

L'articolo 14 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« È consentito l'uso della parola *brandy* nelle denominazioni di *cherry brandy*, *apricot brandy*, *peach brandy*, *prune brandy*, *orange brandy* o *oran brandy* per indicare un liquore con tenore in zucchero (saccarosio) compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio, non inferiore a 150 grammi per litro ottenuto con impiego di almeno il 12 per cento del succo del frutto nominato.

Tali denominazioni devono essere apposte a caratteri di dimensione unica e devono essere completate con la parola " liquore " che deve far parte di esse o immediatamente precederle o seguirle, apposta con caratteri leggibili ed indelebili di dimensioni non inferiori ad un terzo di quelle usate per la denominazione ».

## ART. 6.

Alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è aggiunto il seguente articolo 14-*bis*:

« È vietato nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche diverse dalle acqueviti, fare in qualunque modo riferimento ad una acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui tale materia prima deriva.

È altresì vietato nella presentazione e propaganda di una acquavite fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui deriva una diversa acquavite.

È tuttavia consentito, nella presentazione e propaganda:

a) di una bevanda alcolica fermentata, fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui essa deriva;

b) della grappa, fare riferimento alla vite o all'uva;

c) dei liquori il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da una acquevite, fare riferimento a detta acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva;

d) dei liquori con tenore in zucchero (saccarosio) — compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio — non inferiore a 150 grammi per litro, ottenuti con l'impiego di almeno il 12 per cento di succo di frutta o con l'impiego di una infusione acquosa ed alcolica di frutta in quantità tale che

sia rilevabile all'analisi chimica, fare riferimento a tale frutta o alle relative piante.

Qualora una acquavite entri parzialmente nell'apporto alcolico di una bevanda, l'indicazione degli ingredienti della bevanda alcolica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, deve essere fatta con caratteri leggibili e indelebili di dimensioni non superiori a un terzo di quelli usati per la denominazione del prodotto, e comunque non superiori a 2 millimetri.

È vietato nella presentazione e propaganda delle bevande alcoliche diverse dalle acqueviti usare la parola « distillato » e « distillazione ».

Per le acqueviti, i liquori e le bevande alcoliche la indicazione del contenuto anidro, da apporre ai sensi dell'articolo 3, primo comma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, può essere espressa anche mediante la gradazione alcolica del prodotto.

#### ART. 7.

L'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizione o requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificati come « tipo », « uso », « gusto » o simili e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio.

La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio una acquavite con denominazioni, scritte o illustrazioni che facciano ritenere il prodotto come una acquavite diversa.

#### ART. 8.

L'articolo 20 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne com-

mercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quelle previste dagli articoli da 1 a 9, è punito con la multa fino a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette ».

ART. 9.

L'articolo 21 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 12, 14, 14-*bis*, 15, 16 e 17 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila ».

ART. 10.

È abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 16 settembre 1955, n. 836, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, salvo che per le disposizioni di etichettatura contenute negli articoli 6 e 7 che entrano in vigore un anno dopo tale data.

Può essere venduto fino ad esaurimento il prodotto che alla data di entrata in vigore degli articoli 6 e 7 della presente legge si trovi già fuori degli stabilimenti di imbottigliamento confezionato in recipienti muniti del contrassegno di Stato anche se etichettato in difformità con le prescrizioni di tali articoli, purché in regola con le disposizioni precedenti.